



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Intesa MI-OO.SS. Scuola
su indennità di sede disagiata al personale scolastico

- in considerazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 770 della Legge 234/2021 che ha introdotto un'indennità, di sede disagiata, avente natura accessoria, per i docenti in servizio nelle scuole situate nelle piccole isole al fine di garantire la continuità didattica;
- che le risorse stanziare a questo fine, ai sensi della legge, costituiscono un'apposita sezione nell'ambito del Fondo del miglioramento dell'offerta formativa;
- che detta indennità di disagio non si applica alle altre componenti scolastiche (personale ata ed educativo) ai sensi della stessa Legge istitutiva dell'indennità di sede disagiata
- che la corresponsione del trattamento accessorio al personale scolastico è materia di pertinenza della contrattazione collettiva (TUPI 165/2001)

Convengono e si impegnano, in prospettiva, a:

- farsi portatori presso l'ARAN della necessità di inserire nel prossimo rinnovo contrattuale tutta la materia relativa ai criteri di riparto delle risorse alle scuole e di attribuzione dell'indennità di sede disagiata al personale che presta servizio nelle piccole isole;
- estendere il riconoscimento dell'indennità di sede disagiata anche a tutte le altre componenti scolastiche (personale ata ed educativo) che prestano servizio nelle piccole isole;

Per la parte pubblica.

Il Capo dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali
Jacopo Greco

Per le Organizzazioni sindacali di categoria

FLC - CGIL

CISL - Scuola

UIL - Scuola

SNALS - CONFSAL

GILDA UNAMS